



Riferimento/Numero d'incarto: Q444-1427  
Berna, 9 luglio 2020

## **Scambio elettronico di dati concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti fra l'Austria e la Svizzera a partire dal 15 luglio 2020**

Le autorità competenti di Austria e Svizzera hanno convenuto di applicare lo standard EUDIN<sup>1</sup> per lo scambio elettronico di dati concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti. Per garantire la trasmissione dei dati, le banche dati EDM (Austria) e veva-online (Svizzera) sono state collegate con un'interfaccia e i dati sui moduli di accompagnamento dovranno essere trasmessi elettronicamente a partire dal 15 luglio 2020.

Il cambiamento implica le seguenti importanti modifiche nell'ambito degli obblighi delle imprese svizzere:

Esportazione: imprese che esportano rifiuti soggetti ad autorizzazione verso l'Austria

1. Dopo l'approvazione del trasferimento con modulo di notifica da parte delle due autorità, l'esportatore registra, come finora, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto il modulo di accompagnamento in veva-online (art. 31 cpv. 3 lett. a OTRif, notifica preliminare). Confermando sul tasto «Annunciare», un'interfaccia trasmette il modulo al sistema austriaco EDM. In tal modo, decade l'invio per posta, e-mail o fax della notifica preliminare alle autorità competenti austriache. Il modulo di accompagnamento deve tuttavia, come finora, essere stampato e portato con sé per il trasporto.
2. L'impresa di smaltimento in Austria registra la conferma di ricezione e la dichiarazione di smaltimento nel sistema EDM. L'interfaccia trasferisce i dati, che diventano visibili in veva-online per l'esportatore svizzero e l'UFAM. In tal modo, decade l'obbligo di invio per posta, e-mail o fax dei moduli di accompagnamento con i campi 18 rispettivamente 19 compilati come pure l'obbligo di conservazione secondo l'articolo 31 capoverso 3 lettera c OTRif.
3. Nel caso di trasferimenti di rifiuti soggetti a controllo soltanto secondo le prescrizioni svizzere (p. es. pneumatici usati da valorizzare), le dichiarazioni di smaltimento devono, come finora, essere inviate per e-mail all'esportatore e all'UFAM.

---

<sup>1</sup> [www.eudin.org](http://www.eudin.org)

Importazione: imprese di smaltimento che accettano rifiuti soggetti ad autorizzazione provenienti dall'Austria

1. Dopo l'approvazione del trasferimento con modulo di notifica da parte delle due autorità, l'esportatore in Austria registra la notifica preliminare nel sistema EDM. L'interfaccia trasferisce i dati, che diventano visibili in veva-online per l'impresa di smaltimento in Svizzera.
2. L'impresa di smaltimento svizzera registra la conferma di ricezione e la dichiarazione di smaltimento in veva-online (art. 31 cpv. 5 lett. c OTRif). L'interfaccia trasferisce i dati, che diventano visibili nel sistema EDM per l'esportatore e le autorità austriaci. Decade pertanto l'obbligo di invio per posta, e-mail o fax alle autorità competenti, all'esportatore austriaco e all'UFAM.
3. Nel caso di trasferimenti di rifiuti soggetti a controllo soltanto secondo le prescrizioni svizzere (p. es. pneumatici usati da valorizzare), l'impresa di smaltimento svizzera registra, come finora, senza notifica preliminare le conferme e le dichiarazioni di smaltimento.

#### Disfunzioni

In caso di disfunzioni che impediscono l'invio dei dati, i moduli di accompagnamento devono essere conservati e registrati a posteriori nei sistemi.

La hotline di veva-online è a disposizione per eventuali domande:

[veva@bafu.admin.ch](mailto:veva@bafu.admin.ch), 058 464 07 07